

Relazione sull'implementazione degli strumenti di
governo societario e programma di valutazione del rischio di crisi
aziendale

-2022-

A.C.I.A.M. S.p.a.

Publicato sul sito internet www.aciam.it nella sezione “Amministrazione trasparente”.

A.C.I.A.M. S.p.a. (in forma abbreviata " A.C.I.A.M. ") è una società a controllo pubblico ai sensi dell'art. 2, co.1, lett. m) del d.lgs. 175/2016 (“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”), tenuta - ai sensi dell'art. 6, co. 4, d.lgs. cit. - a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, ed a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario, la quale deve contenere:

- l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell'art. 6, co. 3; ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5);
- uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, d.lgs. cit.);

Il 12/01/2019 è stato adottato il D.lgs. n. 14 recante “*Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n.155*” il quale, all'articolo 13 comma 2, ha demandato al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) di elaborare gli indicatori di crisi aziendali per coadiuvare gli operatori nell'adozione della presente relazione.

Nel marzo 2019 il CNDCEC ha adottato il documento recante “*Relazione sul governo societario contenente programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, ex art. 6 co. 2, D.lgs. 175/2016*” in cui sono indicati i criteri da seguire per l'individuazione degli indicatori, sono state fornite indicazioni sui possibili indicatori ed è stato predisposto un modello base della relazione che andrà adeguato alla realtà societaria di riferimento, trattandosi di strumento flessibile.

A.C.I.A.M. continua, pertanto, ad adottare ed aggiornare la presente relazione sulla base del predetto modello base.

La presente relazione sostituisce quella adottata nel corso del 2021 da A.C.I.A.M. relativa all'anno 2020.

A- STRUMENTI INTEGRATIVI DI GOVERNO SOCIETARIO.

La presente Relazione, all'approvazione dell'Assemblea dei soci di A.C.I.A.M. in data 12/10/2023, intende fornire un quadro generale e completo sulla attività di integrazione degli strumenti di governo societario, ai sensi e nel rispetto delle indicazioni fornite all'articolo 6 comma 4 del D.lgs. 175/2016 “*Testo Unico in materia di società a*

partecipazione pubblica” nonché definire il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 e 14 comma 2 del medesimo decreto.

Ai sensi dell’art. 25 dello statuto il Consiglio di Amministrazione del 07/09/2023 ha predisposto il bilancio d’esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, allegando il presente documento.

L’articolo 6 ai commi 3, 4 e 5 del D.lgs. 175/2016 prevede che:

“3. Le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;

b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;

c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;

d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

4. Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio.

5. Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4”.

La valutazione sull’opportunità dell’implementazione degli strumenti indicati dal legislatore è pertanto demandata alla discrezionalità della singola società.

A.C.I.A.M., nel rispetto della previsione di legge, ha avviato un percorso societario atto a determinare un incremento degli strumenti interni di controllo delle attività, implementando gli strumenti di governo societario.

Più nello specifico, A.C.I.A.M. in ossequio alla normativa in materia di trasparenza (D.lgs. 33/2013), prevenzione della corruzione (l. 190/2012) e responsabilità delle società (D.lgs. 231/2001) ha implementato gli strumenti interni di controllo e adottato una serie di documenti e procedure in numerosi ambiti della propria attività.

L'adozione del codice di comportamento e del codice etico hanno circoscritto e normato la condotta dei dipendenti, dei collaboratori nonché dei soggetti operanti in nome e per conto di A.C.I.A.M. adempiendo alle indicazioni del legislatore in materia di implementazione degli strumenti di governo societario. Al fine di dare effettività al sistema comportamentale, la società dispone anche di un codice sanzionatorio.

Peraltro, la società si è dotata di un Regolamento per le spese, le gare ed i contratti di valore inferiore alle soglie comunitarie e di una Policy per l'assegnazione e l'uso di strumenti di pagamento diversi dal contante, atte a definire i controlli da mettere in atto nella gestione degli affidamenti e nella gestione dei pagamenti.

In materia di responsabilità societaria inoltre A.C.I.A.M. ha provveduto ad adottare il Modello di Organizzazione e Gestione (a seguire MOG), che viene costantemente aggiornato, e a nominare un Organismo di Vigilanza collegiale (a seguire OdV), il quale continua a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del MOG medesimo.

La società ha anche implementato ulteriormente il proprio sistema interno di segnalazione, per adeguarlo alle novità intervenute in materia di Whistleblowing, al fine di consentire un monitoraggio e una vigilanza dell'operato societario non solo interno ma anche esterno.

L'OdV continua a svolgere una costante attività di input, monitoraggio e vigilanza attraverso la convocazione di periodiche riunioni, l'adozione di procedure interne di controllo e l'interazione con i soggetti apicali interessati (audit).

In materia di responsabilità societaria A.C.I.A.M. ha provveduto, attraverso l'adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (a seguire P.T.P.C.T.), ad analizzare il contesto societario interno ed esterno e ha avviato un'attività di monitoraggio e vigilanza interna. La vigilanza è articolata su due livelli, prevedendo un primo livello affidato ai Responsabili di servizio e un secondo livello al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Nel P.T.P.C.T. relativo al periodo 2023-

2025 sono state recepite le novità normative ed interpretative intervenute nel corso del 2022, formalizzando altresì le buone prassi amministrative utili a favorire la diffusione della cultura dell'etica e dell'integrità e, soprattutto, individuare misure, anche di carattere generale, che assicurino di ridurre sensibilmente il rischio di corruzione.

E' opportuno precisare che, in materia di prevenzione della corruzione, la società ha nominato un Responsabile per la Prevenzione della Corruzione che ha un ruolo propulsivo nella sensibilizzazione del personale aziendale e nell'applicazione delle misure di prevenzione. Peraltro, il P.T.P.C.T. adottato dalla società è soggetto ad aggiornamento annuale, garantendo alla società medesima di disporre di uno strumento di governo societario continuamente adeguato ed in continua evoluzione.

Dell'attività complessivamente svolta in seno ad A.C.I.A.M. e dell'avvenuta implementazione degli strumenti di governo societario, nei termini suddetti, è stata data diffusione ed informazione; infatti A.C.I.A.M. ha provveduto attraverso la pubblicazione sul sito web di A.C.I.A.M. della documentazione di interesse ad informare tutti i soggetti destinatari e formare i dipendenti.

Atteso quanto sopra, A.C.I.A.M. ha provveduto ad adempiere alle indicazioni fornite dal legislatore all'art. 6 del D.lgs. 175/2016, e intende proseguire nell'implementazione degli strumenti di governo societario, anche in ragione ed alla luce delle maggiori e successive indicazioni fornite in materia dal legislatore nonché dalle Autorità indipendenti.

B- PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE.

1. Normativa e scopo

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 comma 2 e 14 comma 2 del D.lgs. 175/2016, come modificati dal D.lgs. 100 del 16 giugno 2017, è stato introdotto l'onere in capo alle società a controllo pubblico di adottare un programma di valutazione del rischio di crisi di impresa.

La normativa citata ha introdotto nell'ordinamento giuridico degli strumenti e delle procedure, di natura preventiva, adatti a monitorare lo stato di salute della società, con lo scopo di fare emergere eventuali patologie prima che si giunga a una situazione di crisi irreversibile.

Tale necessità origina dalla previsione di cui all'art. 14 comma 1 del citato decreto, che sancisce l'assoggettabilità delle società a controllo pubblico alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo nonché alle disposizioni in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.

Il postulato fondamentale cui attenersi perché l'impresa possa continuare a vivere e creare valore è quello della "continuità aziendale" (c.d. "going-concern").

Tale postulato rappresenta il presupposto basilare per la valutazione delle voci del bilancio d'esercizio, compiute secondo il criterio della prudenza e nella prospettiva della continuità dell'attività.

A tal fine l'articolo 2423 bis del codice civile prevede al comma 1 n.1) che *"la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuità dell'attività (...)".*

La responsabilità della valutazione dell'esistenza del presupposto della "continuità aziendale" è posta in capo all'organo amministrativo e deve essere fatta su un futuro prevedibile.

Sul medesimo presupposto della "continuità aziendale" l'articolo 6 comma 2 del D.lgs. 175/2016 prescrive che *"Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'abito della relazione di cui al comma 4".*

L'obiettivo, pertanto, del presente documento è quello di individuare degli indicatori che segnalino la presenza di patologie rilevanti, volte a individuare le "Soglie di allarme" in presenza delle quali si renda necessario un intervento ai sensi dell'articolo 14 del D.lgs. 175/2016.

L'articolo 14 comma 2 del D.lgs. 175/2016 prevede infatti che *"Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6 comma 2 uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento".*

Le valutazioni di cui al presente Programma devono inoltre principiarsi da una basilare distinzione tra il concetto di "insolvenza" e quello di "crisi d'impresa".

Con D.lgs. n. 14 del 2019 è stato introdotto il concetto di “crisi” (d’impresa), all’art. 2 comma 1 lettera a), inteso come: *“lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”*.

Il concetto di “insolvenza”, ai sensi dell’articolo 5 della legge fallimentare, è invece una condizione statica ed irreversibile che prende atto al termine di un processo di crisi aziendale, definita come: *“Lo stato d’insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”*.

Pertanto, non sussiste una condizione di equivalenza tra i due concetti, tale per cui la crisi aziendale intende comprendere anche lo stato di insolvenza.

Nella prospettiva del “going-concern” la valutazione della crisi aziendale deve pertanto emergere dalla sinergia di più fattori e, quindi, da un’analisi integrata degli stessi.

Deve inoltre darsi atto che, i Principi contabili dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) 29 stabiliscono che, nella redazione del bilancio d’esercizio, gli amministratori devono tenere in considerazione anche i fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio se di importanza rilevante per l’azienda e per i terzi.

Il Principio contabile OIC 29 puntualizza che “Il termine entro cui il fatto si deve verificare perché se ne tenga conto è la data di formazione del bilancio, che nella generalità dei casi è individuata con la data di redazione del progetto di bilancio d’esercizio da parte degli amministratori.

Tuttavia, se tra la data di formazione del bilancio e la data di approvazione da parte dell’organo assembleare si verificassero eventi tali da avere un effetto rilevante sul bilancio, gli amministratori debbono adeguatamente modificare il progetto di bilancio, nel rispetto del procedimento previsto per la formazione del bilancio”.

Ci si trova pertanto necessariamente obbligati a considerare anche quest’anno l’impatto dell’emergenza sanitaria da COVID-19, dichiarata inizialmente con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, proseguita per tutto il 2021 e conclusa il 31 marzo 2022 ad opera del decreto-legge n. 24 del 24 marzo 2022.

Tale impatto va valutato, nel presente documento, alla luce dei due seguenti elementi:

(I) l’impatto economico che l’emergenza e le misure per contrastarla hanno sull’impresa;

(II) l'impatto economico del perdurare delle predette misure.

Le predette valutazioni devono tenere conto:

- (I) Degli aiuti alle imprese, che sono stati definiti nel D.l.n. 18 del 17/3/2020 recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" (cd. Cura Italia) e nella bozza della bozza del decreto recante "Misure urgenti per l'accesso al credito ed il rinvio di adempimenti da parte delle imprese" (cd. decreto Liquidità);
- (II) del documento adottato il 6/4/2020 dal CNDCEC recante "*Emergenza Covid-19: prime indicazioni operative per la gestione delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento*", al fine di fornire un supporto interpretativo per le società. Il predetto documento, infatti, chiarisce che "*Stando all'art. 13, comma 4-ter della legge n. 3/2012, sembra possibile sostenere che attualmente, considerata la situazione emergenziale in corso, gli OCC e per essi i gestori della crisi incaricati nell'ambito di procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento che siano giunte alla fase di esecuzione, possono predisporre, di concerto con il debitore, le modifiche al piano o all'accordo omologati che si rendano necessarie a causa delle misure contenitive approntate per evitare la diffusione del contagio, prevedendo, in tal senso, nuove modalità e/o la dilazione delle tempistiche originariamente individuate per l'adempimento*".

Quanto alle valutazioni relative al 2021 si rinvia all'allegato 1 come compilato e redatto dall'organo competente.

2. Criteri.

Nella predisposizione del presente documento si intende prendere in considerazione sia i fattori interni che esterni alla società, in grado di determinare lo stato di crisi aziendale, al fine di individuare gli indicatori attraverso i quali identificare le "soglie di allarme" idonee a richiedere l'attenzione degli organi societari e l'adozione delle misure e dei provvedimenti idonei e necessari.

In tale contesto è pertanto necessario individuare indicatori:

- Di natura finanziaria, attinenti all'aspetto finanziario della gestione aziendale, ponendo in risalto elementi che incidono negativamente sulla sana gestione finanziaria.

- Di natura gestionale, osservabili e verificabili, ma non quantificabili in termini monetari.
- Di altra natura, intesi come indicatori residuali non monetari da considerare caso per caso in ragione del contesto societario.

La Società ha individuato i seguenti strumenti di valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio:

- analisi di indici e margini di bilancio;
- analisi prospettica attraverso indicatori.

Il presente Programma, a seguito di una prima applicazione annuale, potrà essere oggetto di aggiornamento sui contenuti e gli indicatori ove sussistano ragioni:

- Di carattere normativo;
- Di carattere organizzativo o di riassetto societario.

Analisi interna.

A.C.I.A.M. S.p.a. è una società a controllo pubblico che, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto, si occupa di svolgere attività di gestione integrata delle risorse idriche nelle fasi di captazione, adduzione, acquisto-cessione, sollevamento, trasporto, distribuzione, trattamento, fognatura e depurazione incluso protezione, monitoraggio e potenziamento dei corpi idrici; lavaggio di strade e piazze; raccolta, scarico, trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati di cui al D.Lgs. 22/97; raccolta scarico, trattamento e smaltimento dei rifiuti speciali, inclusi tossici e nocivi di cui al D.Lgs. 22/1997; produzione, acquisto-cessione, trasporto, condizionamento e distribuzione del gas per usi civili e per usi produttivi; approvvigionamento, produzione, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita di energia elettrica e calore, derivanti da qualsiasi fonte energetica; gestione di canili municipali; gestione dei mattatoi pubblici.

La società dispone di un organo amministrativo collegiale.

Analisi di indici e margini di bilancio.

L'analisi di bilancio si focalizza sulla:

- solidità: l'analisi è indirizzata ad apprezzare la relazione fra le diverse fonti di finanziamento e la corrispondenza tra la durata degli impieghi e delle fonti;

- liquidità: l'analisi ha ad oggetto la capacità dell'azienda di far fronte ai pagamenti a breve con la liquidità creata dalle attività di gestione a breve termine;
- redditività: l'analisi verifica la capacità dell'azienda di generare un reddito capace di coprire l'insieme dei costi aziendali nonché, eventualmente, remunerare del capitale.

Tali analisi vengono condotte considerando un arco di tempo storico triennale e quindi l'esercizio corrente e i 2 precedenti, sulla base degli indici e margini di bilancio di seguito indicati:

	2022	2021	2020
Stato Patrimoniale			
Margini			
Margine di tesoreria	-3.786.239	-220.290	601.951
Margine primario di struttura	-13.932.579	-10.797.229	-6.572.456
Margine di disponibilità	-2.917.414	311.035	1.150.484
Indici			
Indice di liquidità	0,70	0,98	1,08
Indice di disponibilità	0,77	1,03	1,15
Indice di copertura delle immobilizzazioni	0,15	0,19	0,25
Conto economico			
Margini			
Margine operativo lordo (MOL)	192.611	406.636	575.121
Risultato operativo (EBIT)	78.330	714.425	252.908
Indici			
Return on Equity (ROE)	-8,10%	14,88%	2,39%
Return on Investment (ROI)	-5,87%	-0,19%	0,67%
Return on sales (ROS)	-5,25%	-0,18%	0,51%
Rapporto oneri finanziari su MOL	127,90%	24,69%	30,35%

Deve considerarsi raggiunto il livello di rischio “ponderato e ragionevole”, tale da permettere un tempestivo intervento al manifestarsi del rischio di insolvenza, al verificarsi del superamento di quattro su sei soglie di allarme così come dettagliate nel successivo paragrafo.

Indicatori e soglia di allarme.

Come anticipato nei paragrafi precedenti, l'individuazione degli indicatori afferisce a differenti tematiche.

L'elaborazione degli indicatori è stata elaborata sulla base di una sinergia degli organi societari.

TABELLA 1

INDICATORE	Periodicità del controllo
Giacenza media di cassa e banca inferiore a € 10.000,00	Semestrale da parte dell'organo di controllo
Indice di liquidità immediata ¹ prossimo allo 0,60.	Annuale ex art 6
Perdite su crediti superiori al 7% dei ricavi complessivi ²	Annuale ex art 6
Diniego accesso al credito (fidi e mutui)	Controllo annuale da parte dell'organo amministrativo
Sovraindebitamento societario legato all'emergenza sanitaria da COVID-19 oltre euro	Controllo mensile da parte dell'organo amministrativo e contabile

¹ Questo indice è formato dal rapporto tra le attività a breve termine immediatamente liquide ed i debiti a breve termine. Normalmente tale indicatore deve dare un valore uguale o superiore a 0,90. Qualora tale indice si approssimi a un valore inferiore si entra in una situazione di allarme, poiché di potenziale rischio di liquidità ovvero di incapacità di far fronte alle obbligazioni a breve termine. Il valore sia uguale o inferiore all'unità segnala situazioni potenzialmente in grado di innescare una crisi aziendale.

² Qualora le perdite sui crediti risultassero annualmente superiori al 7% dei ricavi complessivi si porrebbe un problema di redditività della gestione caratteristica aziendale. Valori compresi tra il 2% e il 3% risultano fisiologici.

100.000,00	
Variazione di bilancio (per fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio), con registrazione perdite oltre il 10% dovute all'emergenza sanitaria da COVID-19	Controllo mensile da parte dell'organo amministrativo e contabile

Il verificarsi di uno o più degli indicatori di crisi aziendale, determina l'insorgere di "soglia di allarme".

Vigilanza, provvedimenti e compiti degli organi sociali

L'organo amministrativo provvederà a redigere con cadenza almeno annuale un'apposita relazione (che segua il formato della relazione in allegato al presente documento- Allegato 1) avente a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi in applicazione di quanto stabilito nel presente Programma.

Detta attività di monitoraggio è realizzata anche in adempimento di quanto prescritto ex art. 147-
quater del TUEL, a mente del quale, tra l'altro:

“L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili. [co.1]

Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. [co.2]

Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente. [co.3]

I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. [co.4]. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati. [co.5]”.

Copia delle relazioni aventi a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi, anche ai fini dell'emersione e/o rilevazione di situazioni suscettibili di determinare l'emersione del rischio di crisi, sarà trasmessa all'organo di controllo, che eserciterà in merito la vigilanza di sua competenza.

Le attività sopra menzionate saranno portate a conoscenza dell'assemblea nell'ambito della Relazione sul governo societario riferita al relativo esercizio.

In presenza di elementi sintomatici dell'esistenza di un rischio di crisi, l'organo amministrativo è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea dei soci per verificare se risulti integrata la fattispecie di cui all'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016 e per esprimere una valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

L'organo amministrativo che rilevi uno o più profili di rischio di crisi aziendale, in relazione agli indicatori considerati, formulerà gli indirizzi per la redazione di idoneo piano di risanamento recante i provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause ai sensi dell'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016.

L'organo amministrativo sarà tenuto a provvedere alla predisposizione del predetto piano di risanamento, in un arco temporale necessario a svilupparlo e comunque in un periodo di tempo congruo tenendo conto della situazione economico-patrimoniale-finanziaria della società, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Salvo che non venga previsto diversamente dalla legge, non sono considerate provvedimento adeguato, ai sensi dell'articolo 14 comma 4 del D.lgs. 175/2016, le previsioni di un risanamento delle perdite da parte della pubblica amministrazione socia, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di

ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte.

Nell'esercizio delle proprie funzioni, gli organi societari che riscontrino, in qualunque momento, una "soglia di allarme", dovranno comunicarlo all'organo amministrativo il quale provvederà a convocare l'Assemblea dei soci ai sensi del presente articolo.

Segnalazioni inadempimenti

Ai sensi dell'art. 14 comma 3 del D.lgs. 175/2016, la mancata adozione di provvedimenti adeguati al verificarsi di "soglie di allarme", costituisce grave irregolarità nella gestione ai sensi degli articoli 2409 e 2476 c.c.

La presente Relazione, a seguito di approvazione da parte dell'Assemblea dei soci di A.C.I.A.M., sarà oggetto di pubblicazione sul sito web di A.C.I.A.M. nella sezione "Amministrazione trasparente" alla sezione "Bilanci", ai sensi dell'art. 6 comma 4 del D.lgs. 175/2016.

Allegato 1

RELAZIONE SU MONITORAGGIO E VERIFICA DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2022.

In adempimento al Programma di valutazione del rischio approvato dall'Assemblea dei soci con deliberazione n. 04 in data 12/10/2023 si è proceduto all'attività di monitoraggio e di verifica del rischio aziendale le cui risultanze, con riferimento alla data del 31/12/2022 sono di seguito evidenziate.

1. MUTAMENTI ORGANIZZATIVI DELLA SOCIETÀ.

Nel corso dell'anno 2022 non sono intervenuti mutamenti organizzativi.

2. LA COMPAGINE SOCIALE.

L'assetto proprietario della Società al 31/12/2022 è il seguente:

N.S.	ELENCO SOCI COMUNI:	AZIONI	QUOTA PART.	VALORE NOMINALE
1	AIELLI	242	0,48%	€ 10.890,00
2	AVEZZANO	6120	12,20%	€ 275.400,00
3	BISEGNA	76	0,15%	€ 3.420,00
4	CAPPADOCIA	108	0,22%	€ 4.860,00
5	CARSOLI	834	1,66%	€ 37.530,00
6	CELANO	1794	3,58%	€ 80.730,00
7	CERCHIO	286	0,57%	€ 12.870,00
8	COLLARMELE	172	0,34%	€ 7.740,00
9	COLLELONGO	262	0,52%	€ 11.790,00
10	GIOIA D. M.	374	0,75%	€ 16.830,00
11	LECCE NE' MARSÌ	280	0,56%	€ 12.600,00
12	MAGLIANO DE' MARSÌ	576	1,15%	€ 25.920,00
13	MASSA D'ALBE	212	0,42%	€ 9.540,00
14	ORICOLA	148	0,30%	€ 6.660,00
15	ORTONA D.M.	162	0,32%	€ 7.290,00
16	ORTUCCHIO	318	0,63%	€ 14.310,00
17	OVINDOLI	198	0,39%	€ 8.910,00
18	PERETO	104	0,21%	€ 4.680,00
19	PESCINA	774	1,54%	€ 34.830,00
20	ROCCA DI BOTTE	74	0,15%	€ 3.330,00
21	S. BENEDETTO D. M.	644	1,28%	€ 28.980,00
22	SANTE MARIE	246	0,49%	€ 11.070,00
23	SCURCOLA MARSIC.	384	0,77%	€ 17.280,00
24	TRASACCO	980	1,95%	€ 44.100,00
25	VILLAVALLELONGA	176	0,35%	€ 7.920,00
26	CANISTRO	3	0,01%	€ 135,00
27	ROCCA DI CAMBIO	74	0,15%	€ 3.330,00
28	ROCCA DI MEZZO	235	0,47%	€ 10.575,00

29	TORNIMPARTE	487	0,97%	€ 21.915,00
30	LUCOLI	155	0,31%	€ 6.975,00
31	MONTEREALE	556	1,11%	€ 25.020,00
32	CAMPOTOSTO	149	0,30%	€ 6.705,00
33	CAPITIGNANO	136	0,27%	€ 6.120,00
34	SCOPPITO	547	1,09%	€ 24.615,00
35	PIZZOLI	705	1,41%	€ 31.725,00
36	CAGNANO AMITERNO	282	0,56%	€ 12.690,00
37	BARETE	125	0,25%	€ 5.625,00
38	BORGOROSE	916	1,83%	€ 41.220,00
39	CAPORCIANO	48	0,10%	€ 2.160,00
40	FAGNANO ALTO	87	0,17%	€ 3.915,00
41	FONTECCHIO	82	0,16%	€ 3.690,00
42	FOSSA	139	0,28%	€ 6.255,00
43	OCRE	215	0,43%	€ 9.675,00
44	POGGIO PICENZE	211	0,42%	€ 9.495,00
45	PRATA D'ANSIDONIA	104	0,21%	€ 4.680,00
46	SAN DEMETRIO NE'VESTINI	362	0,72%	€ 16.290,00
47	SANT'EUSANIO FORCONESE	81	0,16%	€ 3.645,00
48	TIONE DEGLI ABRUZZI	65	0,13%	€ 2.925,00
49	COM.MONTANA "MONTAGNA MARSICANA"	4456	8,89%	€ 200.520,00
	TOTALI AZIONI TIPO A	25764	51,38%	€ 1.159.380,00
50	TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI S.R.L.	24368	48,60%	€ 1.096.560,00
51	SEGEN S.P.A.	12	0,02%	€ 540,00
	TOTALI AZIONI TIPO B	24380	48,62%	€ 1.097.100,00
	TOTALE AZIONI A+B	50.144	100,00%	

3. ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo è costituito da un Consiglio di amministrazione, nominato con delibera assembleare in data 06/07/2022 e rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2024.

4. ORGANO DI CONTROLLO – REVISORE.

L'organo di controllo è costituito da un Collegio sindacale con delibera assembleare in data 14/07/2020 e rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2022 e dalla Società di revisione KPMG S.p.A. con delibera assembleare in data 01/07/2021 e rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2023.

5. IL PERSONALE.

La situazione del personale occupato alla data del 31/12/2022 è la seguente:

COMPOSIZIONE	DIRIGENTI	QUADRI	IMPIEGATI	OPERAI	ALTRE CAT.
Uomini		1	14	65	
Donne		1	07	2	
Età media		48	44	44	
Anzianità lavorativa		12	12	12	
Tempo Indet.		2	21	64	
Tempo Det.		0	0	3	
Altre tipologie					
Laurea		2	10	1	
Diploma		0	11	25	
Licenza media		0	0	41	

6. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2022

La Società ha condotto la misurazione del rischio di crisi aziendale utilizzando gli strumenti di valutazione indicati agli articoli 4 e 5 del Programma elaborato ai sensi dell'art. 6, co. 2, d.lgs. 175/2016 e verificando l'eventuale sussistenza di profili di rischio di crisi aziendale in base al Programma medesimo, secondo quanto di seguito indicato.

INDICATORE	Periodicità del controllo
Giacenza media di cassa e banca inferiore a € 10.000,00	Semestrale da parte dell'organo di controllo
Indice di liquidità immediata ^[3] prossimo allo 0,60.	Annuale ex art 6
Perdite su crediti superiori al 7% dei ricavi complessivi ^[4]	Annuale ex art 6
Diniego accesso al credito (fidi e mutui)	Controllo annuale da parte dell'organo amministrativo
Sovraindebitamento societario legato all'emergenza sanitaria da COVID-19 oltre euro 100.000,00	Controllo mensile da parte dell'organo amministrativo e contabile

Alla luce delle analisi contenute nella predetta tabella, non è stato rilevato il verificarsi di uno o più indicatori aziendali.

6.1. ANALISI DI BILANCIO

L'analisi di bilancio si è articolata nelle seguenti fasi:

- raccolta delle informazioni ricavabili dai bilanci, dalle analisi di settore e da ogni altra fonte significativa;
- riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico;
- elaborazione di strumenti per la valutazione dei margini, degli indici, dei flussi;
- comparazione dei dati relativi all'esercizio corrente e ai tre precedenti;
- formulazione di un giudizio sui risultati ottenuti.

6.2 Esame degli indici e dei margini significativi

Si rinvia alla tabella contenuta nel Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale evidenzia l'andamento 2022, contenente gli indici e margini di bilancio considerati nel periodo oggetto di esame (esercizio corrente e tre precedenti).

6.2. Analisi degli Indicatori e soglia di allarme

Nel periodo di riferimento non si è verificato nessuno degli indici di allarme.

6.3 Valutazione dei risultati.

Alla luce delle analisi condotte non è stato rilevato alcun rischio di crisi aziendale

7. CONCLUSIONI.

I risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del d.lgs. 175/2016 inducono l'organo amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società sia ~~attuale/probabile/possibile~~ da escludere.

L'azienda, allo stato, conserva la capacità di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo ad un periodo di almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio; tale valutazione, è stata effettuata già in fase di predisposizione della bozza di bilancio e in tale contesto, non sono stati identificati significativi elementi di incertezza in merito a tale aspetto.

Il Consiglio di Amministrazione di A.C.I.A.M.

Firma



Avezzano li 22/09/2023

